

LA NUOVA CLASS ACTION

La Camera ha approvato in prima lettura la proposta di legge sull'azione di classe che modifica la disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. *class action*), attualmente disciplinata nel Codice del consumo (D.Lgs 206/2005) dall'articolo 140-*bis*. Al testo, proposto dal relatore Bonafede (M5S) hanno dato un rilevante apporto le forze di maggioranza, con la proposizione di significativi emendamenti che hanno contribuito a delineare il seguente assetto della disciplina.

Per ulteriori approfondimenti si vedano le schede dei [lavori parlamentari](#) della proposta AC 1335 e abb. e i [dossier](#) di approfondimento sul sito della Camera dei deputati.

L'OBIETTIVO E LE PRINCIPALI NOVITÀ

L'**obiettivo della proposta** è quello, sulla base dell'esperienza acquisita nei primi anni dell'applicazione dell'istituto, di conferire **maggiore efficacia all'azione di classe**. A tal fine:

- viene innanzitutto **allargato il campo di applicazione**, sia dal **punto di vista soggettivo** – attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti – che dal **punto di vista oggettivo**, ovverosia delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio e del tipo di tutela che si può ottenere;
- la disciplina viene spostata dal codice di consumo al **codice di procedura civile** (inserendo un nuovo titolo, artt. 840-*bis* - 840-*sexiesdecies*) **come strumento generale** e, quindi, non solo più limitato alla dimensione del consumatore, ma ampliato e reso fruibile da ogni cittadino (che, ovviamente, insieme ad altri cittadini sia stato lesa nei suoi diritti o, comunque, abbia delle ragioni da far valere nel caso in cui ci sia una condizione lesiva di una pluralità di cittadini). Dunque, la vera e propria rivoluzione che arriva nel codice di procedura civile con l'azione di classe consiste sia nella possibilità per i cittadini di unirsi per far valere i loro diritti, sia nell'effetto di snellimento del numero di contenziosi all'interno del tribunale (dato che i cittadini potranno unire diverse cause in una sola).
- vengono introdotti **incentivi economici** all'utilizzo dell'azione, in particolare sostenendo l'attività di coloro che propongono l'azione di classe.

Il testo della proposta, inoltre:

- delinea 3 **distinte fasi della procedura**: decisione sull'ammissibilità dell'azione; decisione sul merito dell'azione; liquidazione delle somme dovute agli aderenti;
- **conferma** la disciplina attuale, che prevede l'**adesione dei portatori di diritti omogenei nella fase iniziale della procedura** (sistema *opt-in*, in base al quale la sentenza produce effetti esclusivamente nei confronti di coloro che hanno posto in essere una condotta processuale attiva di adesione al processo); **aggiunge però la possibilità** (tipica dei sistemi anglosassoni, basati sull'*opt-out*) di **aderire all'azione anche a seguito della sentenza che accoglie l'azione di classe** e che indica i presupposti oggettivi per l'inserimento nella classe;
- **innova la disciplina del compenso** per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la **c.d. quota lite**;
- prevede un **ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**. In particolare, i passaggi essenziali della procedura (atto di citazione, ordinanza che decide dell'ammissibilità, sentenza che accoglie l'azione e apre la procedura di adesione) devono essere pubblicati su un apposito portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Data la nuova collocazione nel codice di procedura civile, viene eliminato ogni riferimento a consumatori e utenti. L'azione sarà sempre esperibile in relazione a "**diritti individuali omogenei**" (ma non ad "interessi collettivi"), da **ciascun componente della classe**, nonché dalle **associazioni o comitati** che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, ma viene superata la stretta indicazione delle fattispecie soggettive contenuta nel codice del consumo (che consente oggi l'azione in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o all'utente del servizio, da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette): l'azione è infatti **esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno**.

I **destinatari** dell'azione di classe vengono individuati in **imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità**.

Quando viene presentata un'azione di classe:

- non è ammesso l'**intervento di terzo**;
- sono sempre possibili, **transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione**. La rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti di quanto abbiano aderito all'azione nella fase iniziale; questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine

assegnato dal tribunale. Se non lo faranno, il tribunale dichiarerà l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente agire a titolo individuale.

ADESIONE ALL'AZIONE DI CLASSE

L'adesione all'azione di classe può avvenire in due distinti momenti:

- nella fase immediatamente **successiva all'ordinanza che ammette l'azione**. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento;
- nella fase **successiva alla sentenza che definisce il giudizio**. Il tribunale, infatti, con la sentenza che accoglie l'azione provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie proposte dall'attore ed accerta la responsabilità del convenuto; al tempo stesso, però, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individua la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti (anche da coloro che hanno aderito in precedenza) e assegna un termine non superiore a **180 giorni** per l'adesione.

Questo correttivo rappresenta un **forte incentivo all'adesione**, poiché, dato che il giudice con la sentenza indica le condizioni che devono sussistere perché il titolare del diritto omogeneo possa aderire all'azione di classe e quindi essere inserito nella classe, l'adesione all'azione di classe non avverrà "al buio" e, anzi, ciascun soggetto è in grado di prevedere se e in che misura gli verrà riconosciuto il diritto fatto valere.

Viene delineata una **procedura prevalentemente informatizzata** che **non richiede l'assistenza del difensore** (e proprio per assicurare la piena informazione dei potenziali aderenti, gli emendamenti del PD hanno previsto un ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare mediante la pubblicazione sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia di tutti gli atti rilevanti).

Sempre con emendamenti del Pd si è prevista la nomina di un **rappresentante comune** di tutti coloro che hanno aderito all'azione di classe; il predetto rappresentante verifica, al pari del curatore fallimentare, le somme spettanti a ciascun aderente alla classe, secondo i criteri stabiliti nella sentenza.

L'AZIONE INIBITORIA COLLETTIVA

Infine, in chiusura del titolo del codice di procedura civile dedicato all'azione di classe viene disciplinato l'**azione inibitoria collettiva**, con la quale "**chiunque abbia interesse**" **può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità, la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante imputabile a una pluralità di individui o enti**. Il giudice può ordinare alla parte soccombente:

- la cessazione della condotta;
- l'adozione delle misure più opportune per eliminare gli effetti della condotta;
- previa istanza di parte, il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'art. 614-*bis* c.p.c.);
- di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

UN PROVVEDIMENTO CHE TUTELA LE IMPRESE “SANE”

Come nota di chiusura è bene sottolineare che, come ricordato da Giuseppe Guerini del Pd – nel corso della discussione generale sul provvedimento che si è svolta in Aula – dati alcuni commenti che si sono avuti da parte di organi di stampa e mondi che rappresentano associazioni di imprenditori, non vi è alcun intento di dotare l'ordinamento italiano di uno strumento che sia potenzialmente aggressivo per le imprese.

Basta ricordare che l'azione di classe, la *class action*, nasce nell'ordinamento anglosassone, tempio del capitalismo liberale, soprattutto come modalità per la tutela e per la valorizzazione delle imprese sane, e per mettere, invece, nell'angolo chi fraudolentemente cerca di stare sul mercato non per meriti propri, ma con atteggiamenti scorretti, collocandosi quindi nella più pura tradizione del liberalismo.